

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2279

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SAGGIN

Annunziata il 12 novembre 1951

Estensione delle norme di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 giugno 1937 a favore dei molini a «bassa macinazione» azionati con motore a scoppio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è risaputo, in numerose zone d'Italia e particolarmente del meridione e nelle isole, per l'attuale deficienza degli impianti elettrici, le aziende molitorie, con modestissimi impianti, sono costrette ad azionare i macchinari con motori a scoppio.

Purtroppo, anche dove sarebbe possibile l'allacciamento dell'energia elettrica, dato il periodo di crisi che le dette aziende stanno attraversando, non è consentito loro la trasformazione degli impianti attuali.

In questo stato di cose le imprese a «bassa macinazione» non riescono a trovare neanche l'utile appena sufficiente al normale svolgimento della loro attività, pur esplicando una funzione di grande interesse per

i coltivatori diretti in dipendenza della loro ubicazione.

La presente proposta di legge tende a venire incontro alle aziende in parola, estendendo ad esse i benefici di cui al decreto ministeriale 16 giugno 1937 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1937, n. 171, che determinò le «Norme per il prelevamento e l'uso del petrolio e dei residui della distillazione di oli minerali, per uso agricolo».

In tal modo i molini artigiani a «bassa macinazione» potranno acquistare la materia prima per azionare i loro impianti a prezzi più equi e saranno messi in condizione di poter svolgere la loro normale attività sanando il crescente malumore da tempo segnalato dall'Associazione di categoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le norme di cui al decreto ministeriale 16 giugno 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1937, n. 171, per il prelevamento e l'uso del petrolio e dei residui della distillazione di oli minerali per uso agricolo, sono estese ai molini di «bassa

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

macinazione » che lavorano per conto dei consumatori diretti e sono provvisti di impianti azionati con motori a scoppio.

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 giugno 1937 è modificato come segue:

« Tanto nella dichiarazione doganale, quanto nella domanda dovrà essere esplicitamente indicato che i carburanti saranno impiegati esclusivamente come combustibili nei motori agricoli e nei motori di impianti per l'azionamento di molini a « bassa macinazione », che lavorano per conto dei produttori diretti ».